



SENT. 25/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente relatore

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59082 del ruolo generale, proposto

dal sig. xxx, xxx, rappresentato e difeso, dall'avvocato Paolo Nieri, c.f.

NRIPLA65H10F023Z, pec: paolonieri@pec.ordineavvocatitreviso.it e

fax 0422546560, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo

sito a Treviso in via Avogari n. 9 con invito ad effettuare le

comunicazioni, avvisi e notifiche all'indirizzo pec:

paolonieri@pec.ordineavvocatitreviso.it ovvero al fax 0422546560,

contro

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

legale rappresentante pro-tempore,

per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la

Regione Veneto, n. 179/2021, pubblicata in data 15 luglio 2021.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, svolta con l'assistenza del

Segretario dr.ssa Lucia Pellegrino, data per letta la relazione, assenti

le parti, la causa è passata in decisione.

Esaminati l'atto di appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di

causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente in primo grado, già appartenente ex militare, è titolare

di pensione computata con sistema misto, ai sensi dell'articolo 1,

comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del 31

dicembre 1995 vantava una anzianità contributiva inferiore a diciotto

anni.

Ha impugnato la determinazione di pensione dell'INPS, lamentando,

che illegittimamente la quota retributiva della sua pensione maturata

sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con

applicazione dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma

1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092.

2. Con sentenza n. 179/2021, la Sezione giurisdizionale per la Regione

Veneto, ha dichiarato inammissibile la domanda formulata nelle note

depositate in data 8 febbraio 2021 e rigettato la domanda affermando

che l'aliquota del 44% prevista nell'art. 54 avrebbe potuto essere

applicata solo ai pensionati in possesso all'epoca di definitiva

cessazione dal servizio di un'anzianità contributiva compresa tra i 15

e i 20 anni. Ha compensato le spese di giudizio.

3. Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello il sig. xxx deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 54 – primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Ha richiamato, a supporto della propria prospettazione, l'orientamento formatosi nell'ambito della giurisprudenza contabile, in senso pienamente favorevole all'applicazione dell'art. 54 cit. anche ai militari cessati dal servizio, con un'anzianità di servizio superiore ai venti anni.

In conclusione ha chiesto: Nel merito: accogliere il ricorso e riformare la sentenza n. 179/2021 del 6.07.2021 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto e, per l'effetto, accertare e dichiarare il suo diritto, *“al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico, erogato dall'INPS di Verona con trattamento Ordinario n. 50363150, con l'attribuzione, ai fini del calcolo della base pensionabile, della percentuale del 44 per cento sulla parte liquidata con il sistema retributivo, ex art. 54 del DPR 1092/73, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo e con condanna di parte resistente alla corresponsione di quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati con interessi e rivalutazione monetaria.*

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”.

Chiamata la causa all'udienza del 18 ottobre 2023 il Presidente, sentito il Collegio, constatata l'assenza del difensore di parte

appellante, ai sensi dell'art. 196 c.g.c. ha disposto il rinvio del giudizio all'udienza del 17 gennaio 2024.

All'odierna pubblica udienza, assenti entrambe le parti la causa è stata trattenuta per la decisione. .

Rilevato in

DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio deve constatare il verificarsi della situazione prevista dall'art. 196 c.g.c., secondo cui *“Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”* e che, stante la mancata comparizione del difensore dell'appellante all'udienza odierna e a quella del 18 ottobre 2023, l'appello deve dichiararsi improcedibile con compensazione delle spese ex art. 31 c.g.c. .

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 196 c.g.c..

Nulla per le spese di giustizia.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Il Presidente

	5	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 22/01/2024	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Presidente	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	F.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 22/01/2024	
	Il Dirigente	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52	
	del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	22/01/2024 Roma,	

